

**DETERMINA DEL DIRIGENTE
ASSAM**

N. 102/DET DEL 26/02/2014

Oggetto: D.Lgs.214/05-Misure del Servizio Fitosanitario per l'abbattimento di piante infestate da Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e di piante sensibili asintomatiche, per il trasporto e trattamento del legname infestato nella Regione Marche.

**IL DIRIGENTE
ASSAM**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determina;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n. 9 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)" (*BUR 23.01.1997 n. 7*) e *sm.i.*;

PRESO ATTO che l'art. 25, comma 5, della suddetta L.R. n. 9/1997, assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (*BUR 25.01.1995 n. 4*);

VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (*BUR 27.05.2004 n. 54*);

VISTI il programma di attività dell'A.S.S.A.M. 2014 e il relativo bilancio di previsione, approvati con decreto dell'Amministratore Unico n. 147 del 15.10.2013;

VISTI la variazione al programma di attività dell'A.S.S.A.M. 2014 e il relativo bilancio di previsione, approvati con decreto dell'Amministratore Unico n. 10 del 28.01.2014;

PRESO ATTO che il programma di attività 2014 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004 avente ad oggetto "Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004";

VISTA la D.G.R. Marche n. 122 del 10.02.2014 con la quale è stato approvato il programma attività sopra citato;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con D.G.R. Marche n. 3424 del 23.12.1997;

VISTO il D.Lgs. n. 214 del 19 agosto 2005 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche;

- D E T E R M I N A -

➤ di approvare le misure ufficiali del Servizio Fitosanitario per l'esecuzione degli abbattimenti delle piante infestate dal tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis* Motschulsky) e delle piante sensibili asintomatiche presenti entro un raggio di 50 metri attorno alle piante infestate, per il trasporto e il trattamento del legname infestato nel territorio della Regione Marche, come indicate nell'allegato A alla presente determina di cui costituisce parte integrante.

Il presente atto è immediatamente esecutivo e va pubblicato per estratto sul B.U.R.M..

Il presente atto non è soggetto a controllo.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Il presente atto si compone di n. 7 facciate, comprensive del documento istruttorio e dell'allegato A.

IL DIRIGENTE

(Avv. Cristina Martellini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Servizio Fitosanitario Regionale – Centro Operativo: Fitosanitario
Servizi di consulenza specialistica, certificazione, controllo, vigilanza e laboratorio

• Normativa di riferimento:

- Legge Regionale n. 11 del 16.1.1995 di istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- Legge Regionale n. 9 del 14.1.1997 di istituzione dell'ASSAM e successive modifiche;
- D.G.R. Marche n. 621 dell'8.6.2004 concernente “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004 - Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale”;
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8.5.2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28.11.2002 di modifica della Direttiva 2000/29/CE;
- D.Lgs. 19.8.2005, n. 214 riguardante la “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e ss. mm. ii;
- Determina del Dirigente ASSAM (D.D. ASSAM) n. 886/DET del 21.11.2013 riguardante “Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Marche. Annullamento Determina del Dirigente n. 601 del 20/08/2013. Anno 2013”;
- Deliberazione della Giunta Regione Marche (D.G.R.M.) n. 1730 del 27.12.2013 avente per oggetto “Dir 2000/29/CE – D.lgs. 214/2005 – Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Tarlo Asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis* Motschulsky) nelle Marche – Assegnazione all'ASSAM del finanziamento per l'anno 2013 - € 90.000,00”.

- Motivazione:

La Regione Marche ha istituito, con L.R. n. 11/1995, il Servizio fitosanitario regionale (SFR) che è stato assegnato, con i relativi compiti, alla Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), istituita con L.R. 14.01.1997 n. 9. Tra le competenze fondamentali del SFR, elencate nel Decreto Legislativo (D.Lgs.) 19.8.2005, n. 214 che disciplina le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, è indicata la prescrizione, nel territorio di riferimento, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, in applicazione delle normative vigenti nel settore fitosanitario, al fine di prevenire la diffusione di organismi nocivi come il tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis* Motschulsky) inserito nelle liste degli organismi da quarantena per l'Europa (direttiva 2000/29/CE – annex I e D.Lgs. 214/05 - allegato 1). Con D.D. ASSAM n. 886/DET del 21.11.2013 sono state individuate zone territoriali, ricadenti nella Provincia di Fermo, caratterizzate da particolare stato fitosanitario in seguito all'accertamento di piante infestate da *Anoplophora glabripennis* Motschulsky. Il suddetto provvedimento, inoltre, ha disposto l'applicazione di misure tra cui l'abbattimento e la distruzione, tramite cippatura in loco del legname e della ramaglia di risulta, di tutte le piante infestate a dimora nella zona infestata dal tarlo asiatico del fusto. Con D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013 la Regione Marche ha espresso la volontà di applicare le misure di emergenza per contrastare la diffusione del tarlo asiatico del fusto nel proprio territorio adottando il "Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione dell'organismo nocivo nelle Marche" e stanziando risorse finanziarie finalizzate alla sua applicazione sul territorio. Il suddetto piano d'azione regionale, al punto 8, dispone l'abbattimento e la cippatura di tutte le piante con sintomi dell'attacco del tarlo asiatico del fusto e di tutte le piante sensibili radicate in un'area di 50 metri di raggio attorno a quelle infestate sia nella zona infestata sia nelle altre zone in cui si accerti la presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi secondo le modalità prescritte dal SFR. Al successivo punto 12 del citato piano d'azione regionale si dispone che il dirigente del SFR possa adottare ulteriori misure fitosanitarie per le finalità del suddetto piano.

- Esito dell'istruttoria:

A seguito delle necessità di effettuare gli abbattimenti di piante infestate da *Anoplophora glabripennis* Motschulsky e di piante sensibili asintomatiche limitrofe e di sottoporre il legname infestato ad un trattamento adeguato, il SFR ha eseguito alcune verifiche preliminari allo scopo di organizzare i cantieri di lavoro con regole che non costituiscano fattori di rischio di diffusione dell'organismo nocivo nel corso delle operazioni di abbattimento, trasporto e trattamento del legname infestato.

Sulla base di quanto esposto, si propone:

➤ di approvare le misure ufficiali del Servizio Fitosanitario per l'esecuzione degli abbattimenti delle piante infestate dal tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis* Motschulsky) e delle piante sensibili asintomatiche presenti entro un raggio di 50 metri attorno alle piante infestate, per il trasporto e il trattamento del legname infestato nel territorio della Regione Marche, come indicate nell'allegato A alla presente determina di cui costituisce parte integrante.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

- ALLEGATI -

Allegato A

REGIONE MARCHE
A.S.S.A.M. - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche
Servizio fitosanitario regionale

Misure ufficiali del Servizio Fitosanitario per l'esecuzione degli abbattimenti delle piante infestate dal tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis* Motschulsky) e delle piante sensibili asintomatiche nel settore attivo, per il trasporto e il trattamento del legname infestato nel territorio della Regione Marche.

Art. 1

Finalità

Il presente documento, predisposto in ottemperanza alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8.5.2000 riguardante le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, al D.Lgs. 19.8.2005 n. 214 di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, al piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione dell'organismo nocivo nelle Marche, approvato con deliberazione della Giunta Regione Marche n.1730 del 27.12.2013 e sulla base delle misure fitosanitarie standard delineate dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO-PM9/15 bollettino v.43 n.3 dicembre 2013) per il tarlo asiatico del fusto, ha lo scopo di regolare gli interventi di abbattimento di piante infestate da *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e di piante sensibili asintomatiche nonché il trasporto e il trattamento del legname infestato.

Art. 2

Definizioni

Ai sensi del presente atto s'intende per:

1. *Anoplophora glabripennis* Motschulsky (Asian longhorned beetle – ALB): coleottero cerambicide, denominato tarlo asiatico del fusto, inserito nelle liste degli organismi da quarantena per l'Europa (direttiva 2000/29/CE – annex I e D.Lgs. 214/05 - allegato 1) di seguito denominato organismo nocivo.
2. Piano d'azione: il piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n°1730 del 27.12.2013.
3. Piante sensibili: piante appartenenti a generi botanici ritenuti sicuramente sensibili all'organismo nocivo: *Acer spp.*, *Betula spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Aesculus spp.* e *Ulmus spp.*.
4. Pianta infestata: pianta sensibile in cui è stata accertata la presenza di sintomi dell'organismo nocivo e/o la presenza di esso in qualsiasi stadio di sviluppo o pianta appartenente ad altri generi botanici in cui è stata verificata la presenza dell'organismo nocivo in qualsiasi stadio di sviluppo.
5. Zona infestata: zona in cui è stata confermata la presenza dell'organismo nocivo il cui perimetro comprende tutte le piante infestate.
6. Zona cuscinetto: zona con raggio di 2 Km al di fuori del confine della zona infestata.
7. Zona delimitata: l'area costituita dall'insieme della zona infestata e della zona cuscinetto.
8. Settore attivo: area circostante ogni pianta infestata con 50 m di raggio.

9. Legname infestato: legname e ramaglia di risulta ottenuti a seguito di interventi di abbattimento di piante infestate o di piante sensibili asintomatiche a dimora nel settore attivo.
10. Trattamento termico del legname infestato: misura di trattamento termico a cui si sottopone il legname infestato presso ditte autorizzate secondo lo standard fitosanitario F.A.O. - ISPM 15.
11. Cippatura: trattamento del legname infestato consistente nella riduzione di tutti gli organi legnosi della pianta in frammenti di dimensioni non superiori a 2,5 cm su almeno due lati.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Le correnti misure si applicano nel territorio della Regione Marche a tutte le piante infestate o alle piante asintomatiche sensibili all'organismo nocivo, a dimora nel settore attivo, appartenenti a persone fisiche e giuridiche sia pubbliche sia private.
2. Le misure di cui al comma 1 si eseguono in aree urbane ed extra urbane, in aree soggette a qualsiasi vincolo e su piante radicate nel bosco come definito all'art. 2 della L.R. n. 6 del 23.02.2005.

Art. 4

Principi generali

1. L'abbattimento di piante infestate e di piante sensibili asintomatiche, a dimora nel settore attivo, deve essere comunicato dai proprietari e/o dai possessori, con almeno due giorni di anticipo, al SFR con il modulo riportato nell'allegato I delle correnti misure ufficiali.
2. I proprietari e/o possessori delle suddette piante devono comunicare al SFR, utilizzando lo schema indicato nell'allegato I delle correnti misure ufficiali, la ditta, il luogo e le misure applicate al legname infestato (cippatura o, qualora autorizzato dal SFR, trattamento termico o altro trattamento).
3. Nel periodo 1 novembre - 31 marzo, il legname infestato può essere spostato esclusivamente verso luoghi in cui si effettua la cippatura. Il SFR, valutato il rischio fitosanitario, può rilasciare un'autorizzazione allo spostamento sotto controllo ufficiale in periodi diversi da quello indicato o verso luoghi in cui si attua il trattamento termico del legname o altro trattamento espressamente autorizzato dal SFR.
4. Per ogni altro disposto, non contemplato e riguardante le finalità dell'art. 1, si deve fare riferimento al D.Lgs. 214/2005 ed al piano d'azione.

Art. 5

Abbattimento di piante infestate e di piante sensibili asintomatiche nel settore attivo

1. L'abbattimento di piante infestate e di piante sensibili asintomatiche, a dimora nel settore attivo, deve essere eseguito nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo. Il SFR con proprio atto può stabilire l'esecuzione di abbattimenti in periodi diversi da quello citato.
2. L'abbattimento deve essere realizzato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del SFR tagliando la pianta fino al suolo o fino ad un'altezza massima di 70 cm dal suolo, fatta salva l'assenza di sintomi dell'organismo nocivo al disotto della superficie di taglio.
3. Qualora indicato espressamente nella comunicazione del SFR deve essere estirpata anche la ceppaia.

4. Il cantiere di lavoro deve essere opportunamente delimitato e il terreno circostante le piante da abbattere deve essere ricoperto con teli di plastica atti a contenere tutto il legname infestato. Se la superficie del terreno è asfaltata o cementata, è consentito omettere l'uso dei teli purché sia possibile rimuovere tutta la ramaglia anche quella di piccole dimensioni.
5. Il tronco e i grossi rami delle piante infestate e delle piante sensibili asintomatiche nel settore attivo devono essere tagliati evitando la dispersione di frammenti di legno.

Art. 6

Trattamento del legname infestato

1. Il legname infestato deve essere immediatamente sottoposto a cippatura nei luoghi individuati dal SFR e indicati nella comunicazione di cui all'art. 5, comma 2.
2. Il SFR può autorizzare, in deroga al comma 1, una delle seguenti misure fitosanitarie da applicare al legname infestato:
 - a) cippatura in luoghi diversi da quelli indicati nella comunicazione di cui all'art. 5, comma 2;
 - b) trattamento termico presso ditte autorizzate secondo lo standard fitosanitario F.A.O. - ISPM 15;
 - c) altra modalità di esecuzione delle misure fitosanitarie individuata sulla base del disposto del punto n°12 del piano d'azione.
3. La persona giuridica presso cui si effettua la cippatura deve comunicare al SFR, con frequenza mensile, l'elenco delle sigle alfanumeriche riportate nelle etichette del SFR apposte preventivamente sulle piante abbattute da cui deriva il legname sottoposto a trattamento.
4. In caso di misura fitosanitaria autorizzata, ai sensi del comma 2 del presente articolo, devono essere consegnate al SFR le copie dei documenti comprovanti l'avvenuto trattamento con indicazione delle sigle alfanumeriche riportate nelle etichette del SFR apposte preventivamente sulle piante abbattute da cui deriva il legname sottoposto a trattamento.
5. Nei casi in cui non sia realizzabile applicare al legname infestato alcuna delle misure fitosanitarie previste in tempi brevi è possibile, nel periodo 1 novembre – 31 marzo, accumulare il legname infestato in un luogo adatto, lontano da piante sensibili, preventivamente individuato dal proprietario e comunicato al SFR con il modulo descritto nell'allegato I delle presenti disposizioni. Il cumulo deve essere contenuto in teli di plastica.

Art. 7

Trasporto del legname infestato

Il legname infestato durante il trasporto deve essere ricoperto con teloni di plastica oppure caricato su camion già provvisti di telo. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere sottoposti ad accurata pulizia sia alla partenza dal cantiere di lavoro sia all'uscita dal luogo di scarico.

Art. 8

Sanzioni

La violazione delle misure del SFR comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 23 del D.Lgs. 214/2005.



SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Numero: 102/DET	Pag. 7
Data: 26/02/2014	

Allegato I

ALL'ASSAM - SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
 Via Dell'Industria,1 – 60027 OSIMO (AN)
 Tel.071 8081 - Fax 071 85979
 e-mail: fit@assam.marche.it

Prot. n. _____

OGGETTO: Misure del Servizio Fitosanitario per l'esecuzione degli abbattimenti delle piante infestate dal tarlo asiatico del fusto: *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e delle piante sensibili asintomatiche nel settore attivo, per il trasporto e il trattamento del legname infestato nel territorio della Regione Marche. Comunicazione interventi di abbattimento, spostamento e trattamento del legname infestato.¹

Il sottoscritt _____
 residente a _____ via _____
 n. _____ tel. _____ rappresentante _____/titolare/funzionario/a
 delegato/a de _____ Ditt_/Società/Comune _____ con sede in
 via _____ Comune di _____
 (Prov. _____), tel. _____, fax _____, e-mail _____

(barrare ciò che interessa)

- COMUNICA che eseguirà l'abbattimento della/e pianta/e infestata/e e/o della/e pianta/e sensibile/i asintomatica/che contrassegnata/e dalla/e etichetta/e del SFR. n. _____ in/nelle data/e _____
- COMUNICA che il legname infestato sarà trasportato presso ² _____, sit _____ nel Comune di _____ (prov. _____), via _____, ove sarà destinato a ³ _____
- COMUNICA che il legname infestato sarà trasportato presso ⁴ _____, sit _____ nel Comune di _____ (prov. _____), via _____, ove sarà accumulato temporaneamente in attesa di essere sottoposto al trattamento di _____

Il/la sottoscritt _____ DICHIARA, altresì, di essere informat _____, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto la loro mancata produzione impedisce l'avvio o la conclusione dello stesso. Gli stessi dati potranno essere utilizzati esclusivamente dall'amministrazione procedente e comunicati a quelle eventualmente coinvolte nel procedimento cui si riferiscono. Il titolare del trattamento è l'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM). Il/la sottoscritt _____ per esercitare i propri diritti, garantiti dal D. Lgs. 196/2003, può rivolgersi all'Assam, all'indirizzo sopraindicato.

Luogo e data: _____/_____/_____

IL DICHIARANTE

firma _____

¹ La comunicazione deve essere fatta dal proprietario e/o dal possessore delle piante.

² Nome della ditta o del luogo.

³ Legname infestato: cippatura, trattamento termico con standard F.A.O. ISPM 15, altra misura fitosanitaria autorizzata dal SFR.

⁴ Nome della Ditta o del luogo.